

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Definizioni

• **Gestore del Servizio Idrico Integrato** (di seguito Gestore): il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce il servizio idrico integrato: Acquedotto del Fiora Spa, Gestore Unico ATO n. 6 Ombrone. • **Autorità di Ambito**: la forma di cooperazione tra Comuni e Province, istituita ai sensi della Legge 36/1994 e della Legge Regionale Toscana 81/1995. • **Carta del Servizio Idrico Integrato**: allegato del contratto di utenza, come parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Gestore e i singoli utenti, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. E' redatta in

attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la redistribuzione della carta del servizio idrico integrato".

• **Acque destinate al consumo umano**: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici. • **Fornitura idrica**: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", riportate

nella Carta del Servizio Idrico Integrato. • **Impianto di distribuzione**

interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno

e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal misuratore di consumi. • **Rete di distribuzione**

esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore. • **Allacciamento**: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto negli allegati al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale (ovvero lo stacco sulla stessa), la tubazione di allacciamento e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il misuratore dei consumi, il misuratore di consumi. Allacciamento fuori standard: Tra i lavori definiti complessi o fuori standard rientrano i seguenti casi: -

lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri; - realizzazione di impianto di sollevamento intermedio; - diametro della derivazione maggiore di due pollici; - interferenza con strade provinciali, regionali e statali; - attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi, ferrovie, o di aree soggette a vincolo.

- attraversamento di sottoservizi con fasce di rispetto molto vincolanti che determinano una richiesta di autorizzazione non ordinaria. **Allacciamento congiunto**: allacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria. • **Punto di consegna**: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal misuratore di consumi (definito all'Art. 17 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato); quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica per le forniture già in atto

alla data di approvazione del presente Regolamento, se il contatore è interno alla proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica, se il contatore è esterno sarà individuato dal contatore. Nei casi di condotte che insistono in proprietà privata non dell'utente titolare del contratto di fornitura il Gestore in collaborazione con l'AATO ed il Comune di competenza territoriale si riserva di individuare il punto di consegna. • **Servizio idrico integrato**: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. • **Cliente**: è il cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione

di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza. • **Contratto di utenza**: è il contratto di fornitura che il cliente stipula con il Gestore.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER FORNITURA ACQUA POTABILE

Aspetti relativi al contratto di utenza

Art. 1 - Perfezionamento del contratto

Il contratto sancisce gli obblighi e i diritti delle parti e si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta al Gestore. Il contratto sarà di norma sottoscritto al momento della posa del contatore. In caso di assenza del Cliente e in altri casi specifici che si presenteranno di volta in volta, il contratto sarà inviato al Cliente, il quale dovrà restituire sottoscritto nei termini indicati dal Gestore. Con il perfezionamento del contratto il Cliente riconosce e accetta le Condizioni Generali e il presente Regolamento, obbligandosi al loro rispetto. Il Regolamento è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di contratto, quali integrale ripetizione delle norme ivi contenute. Qualora il Gestore non riceva il contratto debitamente sottoscritto, con il pagamento della prima fattura emessa dal Gestore per la fornitura richiesta dal Cliente, il relativo contratto di somministrazione è da ritenersi perfezionato a tutti gli effetti di legge. Non saranno accolte richieste di nuova fornitura da parte di Clienti morosi, fino alla liquidazione di quanto dovuto. Nel contratto sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti. Per la stipulazione del contratto devono essere esibiti i documenti richiesti dal Gestore e facenti parte dell'elenco approvato

dall'Autorità di Ambito. Contestualmente alla stipula del contratto, al Cliente viene consegnata copia del Regolamento del SII e della Carta del Servizio Idrico Integrato. Per i tempi caratteristici del rapporto contrattuale si rimanda ai contenuti della Carta del Servizio Idrico Integrato. La somministrazione dell'acqua avviene con l'attivazione del misuratore di consumi, di norma contestuale alla posa dello stesso.

Art. 2 - Variazioni contrattuali e subentri

Per variazione contrattuale si intende una o più modifiche del contratto. Quando la variazione riguarda: la titolarità dell'utenza (subentro) la categoria contrattuale; l'allaccio alla pubblica fognatura; il numero delle concessioni servite dal contatore;

è necessario perfezionare immediatamente un nuovo contratto di fornitura. Per subentro si intende ogni variazione della titolarità dell'utenza; specificatamente nei casi di trasferimento da un nominativo ad un altro a seguito di variazioni di forme societarie (ad es: trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa; trasformazione di società a responsabilità limitata

in società per azioni e viceversa; casi di fusioni e scissioni) dovrà essere inoltrata al Gestore domanda di subentro e dovrà pertanto essere perfezionato un nuovo contratto. Il richiedente la variazione contrattuale deve consegnare compilata e sottoscritta tutta la documentazione indicata dal Gestore. Le spese della suddetta procedura saranno addebitate nella prima bolletta utile. Nel caso di richiesta di subentro è necessario inoltrare al Gestore la domanda di subentro congiuntamente alla dichiarazione di disdetta del soggetto che lascia l'utenza, indicando la lettura effettiva del misuratore di consumi sulla base della quale sarà emessa la fattura di fine rapporto all'utente uscente e sarà attivata la fornitura all'utente subentrante. Le spese della procedura di subentro, a carico del subentrante, saranno addebitate nella prima fattura emessa. Il Gestore agirà nei confronti di coloro che abbiano reso comunicazioni false. Il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura qualora non vengano effettuati i pagamenti. Non sono ammesse richieste di subentro su utenze morose, né i Clienti morosi potranno fare richiesta di subentro su altre utenze. In caso di utenza morosa accertata, colui che faccia richiesta di subentro dovrà stipulare un nuovo contratto. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione che attesti oggettivamente il possesso del titolo ad usufruire del servizio e la data di decorrenza dello stesso. Qualora la suddetta data di decorrenza sia anteriore a quella della richiesta, l'inizio della fornitura partirà comunque da tale data di decorrenza ed il consumo del periodo tra l'inizio della fornitura e la data del contratto sarà stimato dal Gestore con le modalità specificate al successivo art.25. Il contratto con il precedente intestatario dell'utenza sarà quindi risolto. Nei confronti del medesimo si procederà al recupero del credito (comprese le spese di comunicazione della risoluzione del contratto) nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 3 - Durata del contratto e sua disdetta

Il contratto di utenza ha durata di un anno dalla data della sua conclusione ed è rinnovato tacitamente in assenza di disdetta, fatti salvi i casi di risoluzione da parte di Acquedotto del Fiora, di cui all'art. 33. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento. La disdetta della fornitura, senza contestuale richiesta di subentro, comporta la rimozione del misuratore entro i termini previsti dalla Carta del Servizio, e la cessazione del rapporto contrattuale con il disdetta. Il Cliente deve comunicare al Gestore il recapito al quale dovrà essere inviata la bolletta di chiusura contabile del consumo. Il Cliente che recede dal contratto pagherà i consumi registrati fino alla data della rimozione del contatore, e comunque entro i termini previsti dalla Carta del Servizio, oltre le spese previste nei casi di disdetta.

Il Cliente deve garantire l'accesso al misuratore di consumi per permetterlo al Gestore la rimozione nei termini indicati e concordati con il Gestore. Il venir meno della condizione di cui sopra annulla a tutti gli effetti la volontà di disdetta espressa dal Cliente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati. La disdetta si perfeziona con la rimozione del contatore. Fino a quel momento il Cliente intestatario del contratto rimane responsabile del pagamento del servizio entro i termini indicati dalla Carta del Servizio.

Art. 4 - Riattivazioni

Nei casi in cui l'utenza sia stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento dei consumi dovuti, il Cliente che voglia riattivare

il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento delle spese di cui all'articolo 31 del Regolamento del SII. Nel caso in cui l'utenza sia stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e sia richiesta la riattivazione, il richiedente deve presentare la documentazione prevista dal Gestore al fine di stipulare un nuovo contratto di utenza. Deve inoltre pagare le spese di attivazione della fornitura di cui al successivo Art. 12. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli tecnici, prima di procedere a qualsivoglia riattivazione. Nei casi di riattivazione per disdetta, a prescindere dal soggetto che ne faccia richiesta, l'utente è tenuto a regolarizzare il punto di consegna del servizio idrico; il Gestore comunicherà all'utente le eventuali modifiche da apportare ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento. Nei casi in cui la collocazione del misuratore al limite della proprietà pubblica, a giudizio del Gestore, non risultasse tecnicamente possibile, si dovrà installare, a spese del Cliente, una valvola di intercettazione posta all'interno di adeguato vano di alloggiamento, da realizzarsi al limite della proprietà pubblica. In quest'ultimo caso il contatore dovrà essere collocato in proprietà privata

comunque liberamente accessibile, salvo in caso di impossibilità accertata dal Gestore.

Art. 5 - Sistema di fornitura

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero o a bocca tarata, misurata con idonea apparecchiatura, secondo le specifiche tecniche stabilite dal Gestore in conformità al presente Regolamento. Là dove esistono consegne a bocca tarata il Gestore provvederà alla fornitura sulla base di valutazioni tecniche ed economiche. Possono essere ammesse forniture a forfait nel caso di usi occasionali e con durata limitata, secondo quanto definito all'art. 7, che devono essere autorizzate dal Gestore, il quale si riserva in ogni caso la facoltà di installare un misuratore di consumi.

Art. 6 - Misuratore di consumi

L'acqua viene somministrata attraverso il misuratore di consumi,

apparecchio misuratore che delimita di norma la proprietà degli impianti del Gestore da quella del cliente ed identifica il punto di consegna della fornitura, salvo diverse situazioni previste dal Gestore. Il misuratore di consumi deve essere collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, al limite della proprietà privata e preferibilmente nel punto più prossimo alla rete di distribuzione esterna, di facile accesso al personale incaricato dal Gestore. Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti esclusivamente dal Gestore in relazione alla natura della fornitura. Tali apparecchi sono installati solo da parte del Gestore, che provvede all'apposizione di apposito sigillo di garanzia. Gli apparecchi sono di proprietà del Gestore; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi da loro arrecato. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del misuratore di consumi, il cliente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore. È diritto-dovere del Cliente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore.

Ogni utenza deve essere dotata di misuratore singolo posto sul limite della proprietà pubblica. Qualora questa soluzione non fosse tecnicamente possibile, ovvero dietro richiesta dell'utente, verrà installato sul confine di proprietà, con costi a carico dell'utente, un contatore generale, che costituirà punto di consegna del servizio, ed il contratto verrà stipulato per il solo contatore generale, come descritto all'art. 8. Per gli edifici condominiali dotati di serbatoio centralizzato, a monte dello stesso, al confine con la proprietà pubblica, viene installato, con costi a carico del Cliente, un contatore generale che costituisce il punto di consegna del servizio. Nel caso in cui tutti i contatori individuali siano sul limite di proprietà e quindi, come descritto sopra, sia stipulato un contratto per ognuno di essi, l'eventuale differenza positiva tra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai contatori individuali verrà ripartita in parti uguali tra i misuratori individuali.

In generale, per le situazioni pregresse, se il contatore è inaccessibile il Gestore si riserva di prendere le opportune misure, provvedendo a spostare il contatore all'esterno, oppure ricorrendo all'installazione di un contatore generale o ad un sistema di telelettura.

Art. 7 - Sostituzione e spostamento del misuratore di consumi

Qualora il misuratore di consumi risulti inadeguato per tipo e/o diametro oppure deteriorato o illeggibile (quadrante, marca, matricola illeggibili) per cause non imputabili al Cliente, è sostituito a cura e spese del Gestore; Se le cause dovessero risultare imputabili all'utente, viceversa, i costi di sostituzione sono a carico di quest'ultimo. In caso di rottura del misuratore di portata per effetto del gelo, qualora lo stesso risultasse non protetto, il Cliente è tenuto al pagamento del costo dell'intervento, compresi il contatore.

Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, previa informazione al Cliente. Nel caso in cui la sostituzione del misuratore sia effettuata in condizioni di urgenza, la sostituzione potrà avvenire senza preavviso al Cliente. La sostituzione è effettuata alla presenza del Cliente o di un suo incaricato, che prende in consegna il nuovo misuratore di consumi e presenza alla lettura del vecchio. Qualora il Cliente, o suo delegato, preventivamente informato dal Gestore, non fosse presente all'appuntamento, se il contatore è liberamente accessibile il Gestore effettua comunque la sostituzione provvedendo successivamente a comunicare al Cliente i dati del nuovo misuratore. In caso di assenza del Cliente (contatore non liberamente accessibile) non tempestivamente comunicata a mezzo fax o raccomandata A.R. da recapitare al Gestore, con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data prevista per la sostituzione, il Cliente è tenuto al pagamento dei costi sostenuti dal Gestore. Se il Cliente non sarà presente per due volte consecutive, il Gestore, oltre ad addebitare all'utente i costi sostenuti, può richiedere lo spostamento del contatore al limite della proprietà pubblica con costi a carico del Gestore. Il Cliente può chiedere lo spostamento del misuratore di consumi, a proprie spese, eseguito secondo quanto previsto dal presente Regolamento; il medesimo Cliente provvede, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del misuratore di consumi. Nel caso di lavori che comportino un mutamento dello stato dei luoghi, tale da incidere sulla accessibilità e sicurezza del misuratore, o il rifacimento dell'impianto idrico interno, il Cliente, a proprie spese, deve richiedere al Gestore lo spostamento del misuratore di consumi in posizione più idonea. Il Gestore ha la facoltà di richiedere il cambiamento di ubicazione del

misuratore di consumi a spese del cliente, qualora lo stesso, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Art. 8 - Irregolare funzionamento e verifica del misuratore di consumi

Quando il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore dei consumi della propria utenza, può richiederne la verifica di funzionamento che è effettuata dal Gestore con proprio personale e propri strumenti oppure per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. Nel caso in cui, per effettuare la verifica di funzionamento, si renda necessario rimuovere il misuratore, lo stesso verrà sostituito con un nuovo misuratore. La verifica può avvenire sul posto, o in laboratorio su banco di prova su richiesta del Cliente. Le verifiche sul posto vengono effettuate previa verifica di fattibilità valutata dal Gestore. Gli apparecchi di misura si considerano esatti entro il limite di tolleranza del 5%. Se l'esito della verifica è negativo (all'interno della tolleranza prevista di +/- 5%), le spese di verifica, stabilite dal Gestore ed approvate dall'Autorità di Ambito, sono poste a carico del richiedente. In tale caso il Gestore può addebitare al Cliente le suddette spese nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica. Se risulta, invece, un errore superiore ai limiti di tolleranza stabiliti, il Gestore si accolla i costi di tale operazione, provvede a sostituire il misuratore di consumi, ricostruisce i consumi con le modalità specificate al successivo articolo 25, con effetto retroattivo dall'ultima lettura regolare non contestata dall'utente.

Art. 9 - Controlli

In caso di pericolo per le persone o le cose il Gestore previa richiesta all'Autorità di P.S. ed autorizzazione da questa concessa può effettuare verifiche sugli impianti di proprietà privata; a tal fine il Cliente è tenuto a consentire al personale del Gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità. Qualora riscontri irregolarità, il Gestore può indicare al Cliente le modifiche da eseguire a propria cura e spese. Il Gestore indicherà nella comunicazione all'utente il tempo massimo di giorni 5 dal ricevimento della stessa entro il quale eseguire l'intervento suggerito.

In caso di inadempimento da parte del Cliente, ovvero di pericolo per le persone o le cose, il Gestore può sospendere la fornitura, previo preavviso scritto che si dimostri pervenuto al Cliente almeno 24 ore prima della sospensione; in caso di pericolo grave ed immediato o ripercussioni negative sul servizio pubblico, il Gestore si riserva di sospendere la fornitura senza preavviso secondo quanto previsto dal successivo Art. 32. E' comunque facoltà del Gestore intervenire sul tratto di competenza del Cliente, con spese di intervento a carico dello stesso; il Cliente è tenuto a consentire al personale del Gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.

Art. 10 - Verifica del livello di pressione

Fino al momento previsto per il raggiungimento degli standard fissati dal Piano di Ambito, il Gestore non può garantire ovunque ed in ogni momento i livelli minimi previsti dalla vigente normativa, sia in termini di portata che di pressione. Il Gestore deve informare il Cliente che ha richiesto la verifica della pressione di quanto sopra indicato e far presente i costi della verifica riportati in tab. 1.

Il Cliente dopo aver ricevuto tale informativa può comunque richiedere la verifica del regolare livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica è effettuata previo appuntamento. Il Gestore può addebitare, a titolo di rimborso spese, nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica del livello di pressione, l'importo prestabilito approvato dall'Autorità di Ambito.

Art. 11 - Manomissioni delle opere e del misuratore di consumi

Non sono ammesse manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del misuratore di consumi. I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, sono perseguiti a termini di legge. E' vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'accollegato di sostanze estranee o comunque di acqua che, secondo le normative vigenti, non sia potabile. Il cliente deve astenersi da qualsiasi operazione sul misuratore di consumi, a pena del risarcimento dei danni. Per le manomissioni di cui al presente articolo, è in facoltà del Gestore sospendere la fornitura, senza preavviso.

Art. 12 - Interventi sulle opere effettuati dal Gestore

In caso di interventi di manutenzione effettuati dal Gestore sulla rete e sugli impianti, è dato preavviso all'utenza nei modi e tempi indicati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Il cliente non può reclamare indennizzi o risarcimenti di sorta qualora, per cause derivanti da forza maggiore, sia temporaneamente privato dell'uso dell'acqua, anche senza preavviso. Accertamento dei consumi e fatturazione

Art. 13 - Lettura del misuratore di consumi

Il Gestore ha diritto di rilevare il consumo delle utenze; l'accertamento

del consumo sarà effettuato da personale incaricato dal Gestore, mediante letture semestrali dei contatori. Il cliente si impegna a consentire l'accesso degli incaricati del Gestore al misuratore di consumi, anche in qualsiasi altro momento questi lo richieda, per ogni necessità di servizio. Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato del Gestore lascia nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per facilitare il cliente nella lettura del consumo. L'autolettura può essere comunicata dal cliente al Gestore anche telefonicamente o per via telematica.

Nel caso in cui il Cliente non effettui l'autolettura, gli è attribuito un consumo presunto, determinato sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno disponibile; oppure, in assenza di tale informazione, sulla base dei consumi medi per tipologia di utenza. Il Gestore, inoltre, indica chiaramente che si tratta di lettura stimata e provvede ad effettuare il conguaglio con la successiva lettura reale, invitando il cliente alla verifica della lettura riportata in bolletta. Il conguaglio del consumo presunto avviene rapportando il consumo effettivo al periodo intercorso tra le letture mediante il criterio del pro-die.

Qualora per causa imputabile al cliente non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del misuratore di consumi e tale

impossibilità perduri per più di un anno dall'ultima lettura effettiva, nonostante specifico invito scritto del Gestore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'utenza può essere sospesa, senza obbligo di ulteriore diffida. In tale caso la riattivazione avviene subito dopo l'effettuazione della lettura del misuratore di consumi. La riattivazione dell'utenza sarà soggetta al pagamento delle spese di riattivazione della fornitura di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 14 - Fatturazione dei consumi

La fatturazione avviene, di norma, con cadenza semestrale sulla base di letture effettuate da personale incaricato dal Gestore, salvo eccezioni per motivate ragioni approvate dall'Autorità di Ambito da comunicare comunque ai clienti. Il calcolo dell'importo dovuto avviene applicando al consumo i corrispondenti valori di tariffa, secondo l'articolazione tariffaria stabilita dall'Autorità di Ambito su base annuale. Al valore così ottenuto si sommano la quota fissa, e le imposte. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di piombatura, o comunque manomesso, fatto salvo quanto previsto all'Art. 32 del Regolamento del SII, i consumi sono calcolati, a partire dalla data dell'ultima lettura fatturata e non contestata, sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno i cui dati sono disponibili. In mancanza di tale dato, i consumi sono calcolati riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza..

Le fatture relative ai consumi possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro dichiarato dal Cliente al momento della stipula del contratto o comunicato successivamente al Gestore. Il Cliente ha il dovere di comunicare tempestivamente al Gestore la variazione dell'indirizzo di recapito della fattura; in caso di omessa comunicazione e quindi di impossibilità a recapitare la fattura dei consumi, il Cliente sarà ritenuto responsabile e saranno applicate le sanzioni previste dal successivo Art.31. In presenza di un contatore generale (o condominiale) al limite della proprietà pubblica, con stipulato un contratto di fornitura, il medesimo dovrà essere intestato come descritto al precedente art.8 e la fatturazione avverrà secondo le seguenti modalità:

il consumo misurato al contatore generale sarà fatturato in percentuale sulla base delle varie tipologie di utenza servite dal contatore generale e sulla base del consumo delle medesime; gli scaglioni tariffari saranno rapportati al numero delle utenze servite; la quota fissa, relativa alla tariffa applicata, sarà dovuta da ognuna delle utenze servite. Il Numero delle utenze finali e la loro natura devono essere comunicate dall'Amministratore di Condominio o comunque dall'intestatario del contratto secondo le modalità stabilite dal Gestore. In caso di assenza di tale comunicazione saranno applicati all'intero consumo misurato al contatore generale (o condominiale) gli scaglioni dell'utenza singola e la categoria contrattuale domestica 2ª casa. Se, nel caso in esame, i contratti di fornitura sono stipulati sui contatori singoli e non sul contatore generale, l'eventuale differenza positiva tra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai contatori individuali verrà ripartita in parti uguali tra i misuratori individuali.

Art. 15 - Applicazione del pro-die per le variazioni tariffarie

In caso di variazioni tariffarie, l'imputazione dei consumi alle nuove tariffe avviene tramite il criterio del pro-die: il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali è suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato è poi moltiplicato per i giorni di competenza per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffe. Lo stesso metodo del pro-die sarà applicato dal Gestore ogni qual volta sia necessario ricostruire i consumi di un determinato periodo, ovvero per la determinazione di consumi od importi di durata non corrispondente all'anno solare. Salvo conguaglio annuale degli scaglioni deliberati dall'AATO.

Art. 16 - Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte

Ogni Cliente è responsabile della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni. Per perdita occulta si intende quella proveniente da tubazioni interrate, pertanto risultano escluse le perdite dovute a rottura di apparecchiature idrauliche facenti parte dell'impianto interno. In caso di dispersioni di acqua nell'impianto privato del Cliente non dovute a negligenza ma per perdite occulte, i consumi eccedenti quelli medi, ottenuti quale differenza tra il consumo rilevato e quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente o del primo anno i cui dati siano disponibili, sono fatturati dall'Azienda a tariffa base senza l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione. Nel caso di nuove utenze o in caso di inapplicabilità del criterio di cui sopra, le condizioni di trattamento agevolato verranno applicate riferendosi ai consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza. La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal misuratore alla data della riparazione, detratti i consumi medi come sopra descritti, ed a decorrere dalla data dell'ultima lettura effettiva fatturata per la quale non sia stata tempestivamente segnalata la presenza della perdita. Per ottenere tali benefici il Cliente è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante il guasto verificatosi e la relativa riparazione avvenuta (fattura rilasciata dall'Impresa che ha eseguito la riparazione, abilitata ai sensi della L.46/90) indicando la lettura che segna il misuratore dopo la riparazione. Saranno esonerati dalla presentazione della fattura della riparazione di cui sopra gli Enti e/o le Aziende (Enel, Telecom, Asl, ...) che incaricano le ditte loro appaltatrici dell'esecuzione dei lavori di riparazione. In questi casi sarà sufficiente una dichiarazione dell'avvenuta riparazione da parte del Responsabile del procedimento. Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente: - d'ufficio, sulla base della

documentazione presentata dal Cliente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e sul fatto correlato; - con verifica diretta da parte del personale incaricato dal Gestore.

Il trattamento della perdita come previsto dal presente articolo sarà concesso dal Gestore per un numero massimo di due volte, dopodiché il Cliente è tenuto a risolvere definitivamente le cause della dispersione anche ricorrendo all'intero rifacimento dell'impianto.

Pagamenti

Art. 17 - Domiciliazione bancaria

Il Gestore incentiva la domiciliazione bancaria o la domiciliazione postale per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato, stipulando con istituti bancari e postali accordi mirati all'azzeramento delle spese di tale forma di pagamento a carico dell'utenza.

Art. 18 - Indennità di ritardato pagamento e morosità

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente entro la data di scadenza indicata sulla stessa. Qualsiasi contestazione ed opposizione che il Cliente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi di acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Trascorsa la data di scadenza il Cliente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora. In caso di inosservanza dei termini di pagamento sopra citati, sono applicati al Cliente gli interessi moratori, i quali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, secondo le seguenti modalità: Trascorsi 10 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura - e prescindendo che tali giorni vengano a coincidere con festività - sarà applicato un interesse, pari all'interesse legale sull'importo da pagare; Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all'addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali. Il Gestore sollecita il pagamento del Cliente moroso mediante le bollette successive e/o altre forme di comunicazione. Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore invia al Cliente il sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata A.R., con l'invito a procedere al pagamento di quanto dovuto e l'avviso che in difetto provvederà alla sospensione della fornitura idrica trascorsi 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata A.R. Il Cliente può evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento, facendo pervenire al Gestore - entro i termini indicati nel sollecito di pagamento citato - i documenti giustificativi del pagamento effettuato. Il Gestore si riserva il diritto di esigere ogni arretrato a qualsiasi titolo dovuto. Al Cliente moroso saranno addebitate le spese postali relative all'invio del sollecito di pagamento, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Le forniture sospese per morosità possono essere riattivate soltanto dopo che il Cliente abbia pagato il debito pregresso. In caso di sospensione e/o riattivazione della fornitura e/o rimozione del contatore il Cliente è tenuto inoltre a pagare, su richiesta, le spese relative stabilite dal Gestore e approvate dall'Autorità di Ambito. L'utente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni e/o indennità derivanti a qualsiasi titolo dalla sospensione della fornitura idrica. La riattivazione della fornitura avviene entro 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del Gestore dei documenti giustificativi del pagamento effettuato, trasmessi a cura del Cliente. A tale fine il sabato è considerato non lavorativo.

Non è in ogni caso sospesa la fornitura: - nel caso di somministrazione di acqua per necessità terapeutiche (strutture sanitarie eroganti prestazioni di cura accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale), ovvero a soggetti che versino in stato di determinate patologie mediche, debitamente certificate da operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e che necessitano di acqua per il funzionamento di apparati di cura, a seguito di apposita comunicazione al Gestore; - nei casi in cui il servizio è necessario per ragioni di sicurezza o vi è un intervento dell'Autorità competente; - nei giorni prefestivi o festivi; - in presenza di controversie relative alla ricostruzione dei consumi.

Non è addebitabile al Cliente subentrante la morosità pregressa. In caso di richiesta di nuova fornitura o subentro da parte di Clienti morosi, questa non sarà accolta fino a liquidazione di quanto dovuto. In caso di richiesta di subentro su utenza morosa accertata, si potrà procedere alla risoluzione del contratto senza preventiva sospensione della fornitura e successiva rimozione del contatore, così come disciplinato nell'art. 3.

Art. 19 - Casi di sospensione della fornitura

Il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza senza che il Cliente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel rispetto, ove possibile, degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione. La fornitura può inoltre essere sospesa nei seguenti casi: a) mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'utenza, ai fini della volturazione; b) utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto; c) effettuazione di prelievi abusivi; e) irregolarità nella installazione o tenuta degli impianti di proprietà del Cliente; f) opposizione del Cliente alla rilevazione della lettura (come disciplinato nell'art. 24); g) mancata realizzazione da parte del Cliente delle modifiche indicate dal Gestore nei tempi prescritti, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose; h) manomissione delle opere o del misuratore di consumi, ivi compresa la rimozione della sigillatura (salvo quanto previsto dal successivo art. 33); i) morosità persistente oltre 30 giorni dalla data di spedizione del sollecito di pagamento ed avviso di sospensione a mezzo raccomandata A.R. l) grave situazione di rischio

immediato per persone e/o cose causato da perdite su tratti di competenza del Cliente o da eventuali contaminazioni dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto. La sospensione viene disposta dal Gestore decorsi 30 giorni dalla data di invio a mezzo raccomandata AR del preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che il Cliente abbia provveduto al riguardo.

Nei casi indicati alle lettere c) f) h) ed l) non è richiesto obbligo di preavviso; nel caso indicato alla lettera g) occorre un preavviso scritto, inviato per raccomandata A.R., che si dimostri pervenuto al Cliente almeno 24 ore prima della sospensione. Il Gestore, con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza. Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sospensione della fornitura idrica mediante chiusura del misuratore di consumi, per causa imputabile al Cliente (misuratore non accessibile, accesso negato dal Cliente, etc), il Gestore è autorizzato ad effettuare tutti gli interventi tecnici e/o lavori per sospendere la fornitura nei casi previsti dal presente Regolamento, addebitandone le spese relative al Cliente. Saranno imputate al Cliente individuato quale responsabile di inquinamento dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto tutte le spese sostenute dal Gestore per analisi di laboratorio e manovre idrauliche. In caso di sospensione della fornitura resta salva per il Gestore ogni altra azione per il recupero del credito e delle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

Trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione - a mezzo raccomandata A.R. - della comunicazione di avvenuta sospensione dell'erogazione senza che il Cliente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento. Il Gestore provvede alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione nonché di quelle postali di comunicazione della sospensione alla utenza. In caso di richiesta di subentro su utenza morosa, così come disciplinata nell'art.3, il contratto si intende parimenti risolto per inadempimento senza necessità di sospensione della fornitura. Nel caso in cui il Cliente provveda alla riattivazione non autorizzata del servizio sospeso e/o alla rimozione dei sigilli apposti al misuratore in caso di sospensione della fornitura, il contratto si intende risolto per inadempimento senza il decorso dei 30 giorni di cui al comma che precede. Nei casi di cui al punto precedente il Gestore può provvedere immediatamente - senza alcun preavviso - alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione e degli altri oneri dovuti previsti dal presente Regolamento.

REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 21 - Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente

Regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e dell'Autorità di Ambito.

Art. 22 - Scarichi di acque reflue industriali

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo. In caso di passaggio di titolarità dell'attività da cui si origina lo scarico, il nuovo titolare non può utilizzare dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica autorizzazione. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Art. 23 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico. La domanda di autorizzazione va inoltrata all'Autorità di Ambito ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa Autorità di Ambito.

Art. 24 - Modificazioni dell'insediamento

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita

in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi

in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità di Ambito, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Scarichi di acque reflue industriali

Art. 25 - Ammissibilità

Gli scarichi di acque reflue industriali di stabilimenti industriali nuovi o esistenti sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e del presente Regolamento.

Art. 26 - Criteri per l'accettazione degli scarichi

I limiti per lo scarico in pubblica fognatura contenuti nella normativa nazionale e regionale vigente sono obbligatori in assenza di limiti diversi adottati dal Gestore, o in mancanza di un impianto finale di trattamento, in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. I limiti diversi adottati dal Gestore, relativamente ai valori di emissione riferiti al singolo impianto di depurazione e definiti nei limiti delle caratteristiche di funzionamento dello stesso, devono essere resi conformi a quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, relativa a sostanze pericolose.

Art. 27 - Divieto di diluizione degli scarichi

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo

scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,15,16,17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. L'autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Art. 28 - Scarichi di sostanze pericolose

Per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento, o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Nell'autorizzazione può essere richiesto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni. Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/99 e successive modifiche e integrazioni, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Autorità di Ambito deve ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/99 e successive modifiche e integrazioni, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.

Art. 29 - Sversamenti accidentali

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica, quindi scritta, a mezzo fax.

Il fine di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal Gestore. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale ARPAT competente per territorio. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari si dovrà altrettanto tempestivamente provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per il territorio.

Art. 30 - Funzioni di vigilanza e controllo

Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Il Gestore, incaricato del controllo, è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore provvede alla segnalazione all'Autorità competente secondo la vigente normativa nazionale e regionale, che procede, secondo la gravità dell'infrazione: - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Ferme restando le competenze dell'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico secondo la vigente normativa, il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

Art. 31 - Prelievi di campioni

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore o da soggetti da questi incaricati, per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli "Scarichi di sostanze pericolose", si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite apposito pozzetto.

Art. 32 - Richiesta

Gli allacci fognari verranno sempre eseguiti dal Cliente, previa richiesta di allacciamento al Gestore. La richiesta di allacciamento o di modifiche di allacciamento esistente, deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentante, secondo le modalità previste dal Gestore. La richiesta di allacciamento presuppone che il Cliente sia in possesso delle eventuali autorizzazioni a norma di legge, rilasciate dalle Autorità competenti. Il Cliente affida l'eventuale istruttoria

tecnica/progettazione ad un libero professionista di sua fiducia. Al Gestore sono comunque dovute le spese di sopralluogo rilascio e verifica delle prescrizioni tecniche previste per i soli allacciamenti non standard.

Art. 33 - Preventivo

A seguito di richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del Cliente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo. I tempi di preventivazione riportati nella Carta del Servizio si riferiscono agli allacciamenti standard. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

Art. 34 - Costi di allacciamento

I costi di allacciamento, stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità di Ambito, comprendono: - le spese di sopralluogo dovute in caso di allacciamento fognario standard; - le spese di sopralluogo e rilascio prescrizioni tecniche in caso di allacciamenti fuori standard; - le spese per assistenza tecnica.

Art. 35 - Separazione degli scarichi

Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue.

Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche). Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto. Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, può valutare l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe.

Art. 36 - Obbligo di installazione di strumenti di misura e controllo

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la pubblica fognatura. Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo. I contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti e devono essere conformi alle specifiche tecniche rilasciate dal Gestore. Le utenze esistenti dotate di impianto idrico autonomo collegato con la pubblica fognatura sono tenute a darne comunicazione al Gestore. Gli scarichi provenienti da impianti idrici autonomi privi di misuratore sono da ritenersi non conformi al presente Regolamento, pertanto i titolari di tali scarichi sono tenuti a dotarsi di idoneo misuratore. In caso di mancata installazione del misuratore su richiesta del Gestore, decorsi 20 giorni dalla comunicazione con la quale il Gestore richiede l'installazione del misuratore di consumi, lo scarico dovrà essere dismesso. Qualora non venisse dismesso dall'utente verrà addebitato, semestralmente, un consumo determinato sulla base della tipologia di utenza. Il Cliente è tenuto a consentire al Gestore, in ogni momento, l'accesso al misuratore privato per gli opportuni controlli. Il Gestore può richiedere di sottoporre il misuratore privato a verifica di funzionamento che potrà avvenire secondo le stesse modalità descritte dall'articolo 19 del presente Regolamento. La fatturazione del servizio fognatura e depurazione verrà effettuata sulla base dei consumi che, con frequenza semestrale, il Cliente dovrà comunicare al Gestore a mezzo raccomandata A.R. In caso di mancata comunicazione della lettura del contatore privato, il Gestore emetterà la fattura sulla base del consumo storico o dell'ultimo consumo comunicato, riservandosi di effettuare una lettura del contatore.

Art. 37 - Scarichi di acque reflue domestiche

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, devono essere rispettate le norme tecniche previste dal presente Regolamento. La richiesta di allacciamento, inoltrata al Gestore, va effettuata utilizzando i moduli predisposti dal Gestore.

Art. 38 - Allacciamento di nuove reti fognarie

In caso di potenziamento e/o estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche rilasciate dal Gestore. Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima funzionalità e il minimo costo di esercizio. Nei casi in cui particolari condizioni tecniche di tracciato, pendenze, dimensionamento, ecc. lo giustificano, il Gestore può variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi. Per i nuovi insediamenti o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve essere prevista la realizzazione di fognature separate; è fatto divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera o mista. Durante la realizzazione dei lavori, il cui inizio dovrà essere formalmente comunicato preventivamente al Gestore, contestualmente al nominativo dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, il medesimo Gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera impartendo al Direttore dei Lavori le eventuali prescrizioni da eseguirsi. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore dell'opera richiederà la visita di verifica, a cui devono presenziare i proprietari o i loro rappresentanti, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo, come specificato dal presente Regolamento. A seguito di tale visita si acquisirà la documentazione tecnica ed amministrativa e si avvierà, se non risulteranno evidenti cause ostative (sicurezza, evidenti carenze strutturali ed impiantistiche delle opere, etc.) la presa in carico provvisoria per il collaudo funzionale delle opere. In tale procedura risulterà discriminante per il proseguimento delle fasi di cui sopra l'acquisizione degli atti di collaudo e di quelli che

accertano i requisiti per definire le opere pubbliche o di pubblica utilità. Disposizioni finanziarie

Art. 39 - Tariffe

Ai sensi dell' art. 155 del D.Lgs. 152/06: Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. - Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita. Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

Ai sensi dell'art 156 del D.Lgs. 152/06 per la riscossione della tariffa: - la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.- Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della Regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

Sistema sanzionatorio

Art. 40 - Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e la destinazione dei relativi proventi è individuata dal Regolamento Regionale ai sensi di quanto previsto dall'art.22 della L.R. n.20/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41 - Sanzioni

Ogni Cliente deve rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento. Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate soltanto dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore abilitato. Si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 42 - Rapporti contrattuali

Il presente Regolamento si applica ai rapporti di fornitura in corso alla data della sua approvazione, per effetto delle norme di cui al Dlgs. N.152/2006. Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato avevano un rapporto di fornitura con altro Gestore, saranno vincolati alle norme ivi contenute.

Art. 43 – Reclami e comunicazioni

Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni comunicazione dei Clienti deve essere inoltrata in forma scritta indirizzata direttamente al Gestore.

Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore), rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dal Cliente.

Art. 44 - Controversie

Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra clienti e soggetti terzi. Qualsiasi controversia concernente il contratto o collegata allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dallo Statuto - Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto. La conciliazione è condotta da un conciliatore indipendente nominato conformemente al suddetto Statuto - Regolamento. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente

dal valore della controversia. Nel caso in cui si adisca l'Autorità giudiziaria, si riconosce competente quella ordinariamente competente a norma del C.P.C.

Art. 45 - Recupero crediti

Il Gestore procede al recupero delle somme secondo quanto previsto dalla Legge.

Art. 46 - Variazioni del Regolamento

Il Gestore può effettuare ogni tipo di modifica al Regolamento e alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura, in caso di sopravvenienza di leggi inderogabili oppure per esigenze connesse all'erogazione del servizio, qualora risultate necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale. Ogni proposta di variazione al presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Gestore e successivamente comunicata all'Autorità di Ambito per la definitiva approvazione.

Art. 47 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 48 Informativa ai sensi del dec. leg.vo 196/2003, "codice della privacy"

Titolare del trattamento è Acquedotto del Fiora SpA con sede legale in Grosseto, via Mameli 10 (C.F., partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Grosseto: 00304790538).

L'Azienda garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dal Cliente, ovvero acquisiti nell'ambito delle proprie attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura della Società far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Per consenso

...../...../.....

Del contratto e delle sue condizioni generali, debitamente sottoscritti, sarà consegnata una copia al cliente ed una sarà conservata dal Gestore Unico nei modi e nelle forme tempo per tempo individuate dal Gestore.

Per accettazione delle condizioni generali di contratto

Lette, approvate e ivi sottoscritte dal Cliente

.....

A norma degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis del codice civile, il cliente, previa lettura del presente contratto, dichiara espressamente di accettare e approvare specificamente il contenuto dei seguenti articoli:
Art. 43

Per accettazione, IL CLIENTE

Il presente regolamento è consultabile sul sito www.fiora.it

"PARERE CERTIFICATO" U.R.M. (Unità di Regolazione del Mercato presso la CCIAA di Grosseto) – 6/03/2003

Le clausole contenute nella nuova elaborazione delle Condizioni Generali di Contratto, nel Regolamento e nella Carta del Servizio predisposte e definite concordemente con l'Acquedotto del Fiora Spa., NON SONO INIQUHE O ABUSIVE